

Le nuove pensioni dal gennaio 2012

La speranza di vita	pag. 3
La pensione di vecchiaia	pag. 4
La nuova pensione anticipata (ex anzianità)	pag. 10
La decorrenza della pensione	pag. 10
La pensione con il sistema "contributivo"	pag. 12
Legge n° 214/2011- art.4	pag. 17

Le principali modifiche introdotte dalla legge 214/2011:

La legge n. 214 del 22.12.2011 ("manovra Monti ") ha modificato profondamente il sistema pensionistico italiano

Da quattro a due vie di pensionamento

Finora si era abituati a ragionare sulle pensioni avendo in mente quattro possibilità: la pensione di vecchiaia retribuita, la pensione di vecchiaia contributiva, la pensione di anzianità con le "quote" e la pensione di anzianità con il massimo di contributi (i famosi "40 anni"). Dal 1° gennaio 2012 sono scomparse queste pensioni, sostituite da due sole prestazioni: la "pensione di vecchiaia" e la "pensione anticipata".

La riforma Fornero ha chiuso le "finestre"

Sempre dal 1° gennaio 2012, inoltre, c'è stata l'abrogazione della cosiddetta "finestra mobile", ciò che tecnicamente si chiama "regime di decorrenza delle pensioni" e in virtù del quale, praticamente, succedeva che il requisito per il diritto alla pensione non coincideva mai con il requisito per la sua decorrenza: maturato il primo (diritto), occorreva poi attendere altri 12/18 mesi per intascare la pensione. La riforma Fornero ha abrogato le finestre ma senza sconti, perché ha inglobato il periodo di attesa (la finestra di 12/18 mesi) nel requisito di età o di contribuzione (in alcuni casi con qualche ritocco in aumento). Di conseguenza, la decorrenza della pensione è ora per tutti fissata al mese seguente quello di cessazione dell'attività lavorativa (una volta maturati i requisiti per il diritto).

Contributivo per tutti i lavoratori

Dal 1° gennaio 2012 i lavoratori sono divenuti tutti uguali circa il criterio di calcolo delle pensioni, perché la, manovra Fornero ha esteso a tutti il 'sistema contributivo'. Nello specifico, è con questo sistema che vengono ora calcolate le quote di pensione (cioè in base

ai contributi versati). Si ricorda che, in seguito alla riforma Dini delle pensioni (legge n. 335/1995), il sistema di calcolo della pensione si differenziava a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995:


- per chi poteva contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applicava il cosiddetto criterio "retributivo", legato appunto alle retribuzioni dell'ultimo periodo lavorativo;
- per chi aveva meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato era misto, e cioè "retributivo" per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 e "contributivo" per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
- per chi ha cominciato a lavorare successivamente al 31 dicembre 1995, ossia dal 1° gennaio 1996, si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore dei contributi versati.

Il sistema contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Il lavoratore accantona ogni anno parte dei propri guadagni (se è un lavoratore dipendente accantona, con il concorso pure dell'azienda, il 33% dello stipendio; se è un lavoratore autonomo accantona il 22% circa del proprio reddito; se è un collaboratore accantona il 27% del proprio compenso). All'atto del pensionamento, al montante contributivo (la somma di tutti i contributi versati) è applicato un coefficiente, detto di trasformazione, che converte i contributi in pensione.

Salvo chi ha maturato la pensione entro il 2011

Le novità sulle pensioni non hanno toccato i lavoratori che avevano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data (cioè in base alle regole previgenti alla manovra Fornero). Questi lavoratori, infatti, hanno conseguito il diritto alla pensione secondo la vecchia normativa.

Pertanto il **nuovo sistema di calcolo complessivo che risulta dalla Riforma è il seguente:**



LA SPERANZA DI VITA

La speranza di vita è un particolare automatismo che prevede l'aggiornamento continuo dei requisiti di pensionamento. In pratica, con essa si fa dipendere l'accesso alla pensione dalla probabilità di vita e di morte (questa è la speranza di vita), misurando, statisticamente, la probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di campare ancora: se la probabilità cresce (se cioè aumentano gli anni ancora attesi di vita), anche l'età di pensionamento si allontana della stessa misura; se decresce tutto resta stabile (non c'è diminuzione). Il via a questo automatismo sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2015 con cadenza triennale; la manovra estiva del 2011 (legge p. 111/2011) l'ha anticipato all'anno 2013, fissando un limite massima alla prima variazione alla misura di tre mesi.

L'aspetto originale del meccanismo dell'adeguamento alla "speranza di vita" è che presenta effetti ripetitivi nel tempo. Ogni tre anni, in altre parole, si procede alla verifica della variazione che c'è stata nella speranza di vita calcolata dall'Istat (un po' come succede con il calcolo dell'inflazione per l'adeguamento del tfr) e, conseguentemente e automaticamente, seguirà l'aggiornamento dei requisiti per la pensione.

Il primo adeguamento, che decorre dal 1° gennaio 2013, è stato approvato dal citato decreto 6 dicembre 2011 del ministero dell'economia, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011. Il provvedimento rende nota la misura della variazione media della speranza di vita all'età di 65 anni registrata tra il 2007 e 2010. Poiché è risultata di cinque mesi, quindi superiore alla variazione massima consentita (tre mesi) dalla legge in sede di prima applicazione, i requisiti pensionistici sono stati aumentati soltanto di tre mesi.

I prossimi adeguamenti, triennali, ci saranno nel 2016 e 2019; successivamente, per effetto della manovra Fornero, gli adeguamenti avranno una cadenza biennale a cominciare dal 2021.

Infine, la riforma Fornero ha previsto, dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Occorre distinguere, come indicato in Tabella 1 alla pagina seguente, se il lavoratore ha o meno contributi già versati al 31 dicembre 1995 (data che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime "retributivo" e pensioni in regime "contributivo").

Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995

A decorrere da) 1° gennaio 2013, questi lavoratori, cioè in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, qualunque essa sia, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di almeno 20 anni di contribuzione e un'età pari a:

- a) 62anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti;
- b) 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;
- c) 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata.

Attenzione. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (20 anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del lavoratore.

Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che sono, quindi, privi di anzianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995) hanno due vie per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.

• **La prima via:** possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di almeno 20 anni di contribuzione e un'età pari a:

- a) 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti;
- b) 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;
- c) 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata;

a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. "importo soglia"). Il limite, fissato con riferimento all'anno 2012 a euro 644,11 mensili (1,5 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili) è soggetto a rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare (dato non ancora diffuso per il 2013).

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva (20 anni) si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata al lavoratore. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

- per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
- per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni dell'articolo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

• **La seconda via:** possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia all'età di 70 anni e 3 mesi in presenza di almeno 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione.

Attenzione; ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

(Tabella 1) – LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL 2013

Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Tipologia lavoratori	Età	Contributi
Dipendenti privato (donne)	62 anni e 3 mesi	Almeno 20 anni (1)
Dipendenti privato (uomini)	66 anni e 3 mesi	
Dipendenti pubblici (uomini e donne)	66 anni e 3 mesi	
Autonome e gestione separata (donne)	63 anni e 9 mesi	
Autonomi e gestione separata (uomini)	66 anni e 3 mesi	

Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Tipologia lavoratori	Età	Contributi
Dipendenti privato (donne)	62 anni e 3 mesi	Almeno 20 anni (1) (2)
Dipendenti privato (uomini)	66 anni e 3 mesi	
Dipendenti pubblici (uomini e donne)	66 anni e 3 mesi	
Autonome e gestione separata (donne)	63 anni e 9 mesi	
Autonomi e gestione separata (uomini)	66 anni e 3 mesi	
Tutti	70 anni e 3 mesi	Almeno 5 anni (3) (4)

1) *Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:*

c) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;

d) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni dell'articolo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo d'i 24 mesi.

2) *A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 644,11 euro mensili (1,5 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). L'importo va rivalutato*

3) *Solo contribuzione "effettiva": è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo*

4) *Senza condizione sull'importo della pensione*

LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL 2014 - 2015

Tipologia lavoratori	Età	Contributi
Dipendenti privato (donne)	63 anni e 9 mesi	Almeno 20 anni (1) (2)
Dipendenti privato (uomini)	66 anni e 3 mesi	
Dipendenti pubblici (uomini e donne)	66 anni e 3 mesi	
Autonome e gestione separata (donne)	64 anni e 9 mesi	
Autonomi e gestione separata (uomini)	66 anni e 3 mesi	
Tutti	70 anni e 3 mesi	Almeno 5 anni (3) (4)

1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

c) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;

d) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni dell'articolo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo d'i 24 mesi.

2) A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 644,11 euro mensili (1,5 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). L'importo va rivalutato

3) Solo contribuzione "effettiva": è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo

4) Senza condizione sull'importo della pensione

LA NUOVA PENSIONE ANTICIPATA (EX ANZIANITÀ)

Anche in questo caso occorre distinguere, come indicato in Tabella 2 alla pagina seguente, se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995. Le vie di uscita in tutto sono tre: una per i lavoratori più anziani (quelli con anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995) e due per quelli più giovani (senza anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995).

Per i primi (lavoratori più anziani), e solo per loro, opera un particolare meccanismo punitivo che colpisce chi riesca ad andare in pensione prima dei 62 anni di età. In pratica, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 (quota di pensione calcolata con il sistema "retributivo") viene applicata una riduzione dell'1 % per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. In altri termini, la riduzione è dell'1 % per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipata a 60 anni subisce una riduzione del 2%, ovvero, 1 % + 1 %) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipata a 58 anni subisce una riduzione del 6%, ovvero, 1 % + 1% + 2% +2%). Nel caso in cui l'età di pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La riduzione si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo; pertanto a coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

La penalizzazione non trova applicazione ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.

Vediamo nel dettaglio le vie per pensionarsi valide per l'anno 2013.

Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se risultano in possesso delle seguenti anzianità contributive:

- uomini = 42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane)
- donne = 41 anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane)

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato. In tal caso opera il meccanismo punitivo, sopra ricordato, che colpisce chi va in pensione prima dei 62 anni di età

Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che sono, quindi, privi di anzianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995) hanno due vie per maturare il diritto alla pensione anticipata.

- **La prima via:** possono conseguire il diritto alla pensione anticipata in presenza delle seguenti anzianità contributive:

- uomini = 42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane)
- donne = 41 anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane)

praticamente le stesse anzianità dei "vecchi lavoratori ma con la differenza che si valuta tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione dei contributi volontari; che i contributi da lavoro versati precedentemente ai 18 anni di età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo) e che la pensione NON è soggetta alla penalizzazione in base all'età di conseguimento (se conseguita, cioè, prima dei 62 anni di età).

- **La seconda via:** possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al compimento di 63 anni e 3 mesi, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, ossia 1.202,35 euro mensili (2,8 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). Il limite, fissato come detto con riferimento all'anno 2012, è soggetto a rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare (dato non ancora diffuso per il 2013).

(TABELLA 2) – LA PENSIONE ANTICIPATA NEL 2013		
Lavoratori CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
<i>Unica chance: requisito unico contributivo</i>		
Uomini: 42 anni e 5 mesi (pari a 2.205 settimane) (1) (2)		
Donne: 41 anni e 5 mesi (pari a 2.153 settimane) (1) (2)		
1) <i>Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata</i>		
2) <i>La pensione è soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni di età</i>		
Lavoratori SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
<i>Prima chance: requisito unico contributivo</i>		
Uomini: 42 anni e 5 mesi (pari a 2.205 settimane) (3) (4) (5)		
Donne: 41 anni e 5 mesi (pari a 2.153 settimane) (3) (4) (5)		
3) <i>Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione dei contributi volontari</i>		
4) <i>I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo)</i>		
5) <i>La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all'età di conseguimento</i>		
<i>Seconda chance: doppio requisito</i>		
	Età	Contributi
Tutti (uomini e donne)	63 anni e 3 mesi	20 anni (6) (7) (8)
7) <i>Solo contribuzione "effettiva": è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo</i>		
8) <i>A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). L'importo va rivalutato</i>		

LA PENSIONE ANTICIPATA NEL 2014 - 2015		
Lavoratori CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
<i>Unica chance: requisito unico contributivo</i>		
Uomini: 42 anni e 6 mesi (pari a 2.205 settimane) (1) (2)		
Donne: 41 anni e 6 mesi (pari a 2.153 settimane) (1) (2)		
1) <i>Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata</i>		
2) <i>La pensione è soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni di età</i>		
Lavoratori SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
<i>Prima chance: requisito unico contributivo</i>		
Uomini: 42 anni e 6 mesi (pari a 2.205 settimane) (3) (4) (5)		
Donne: 41 anni e 6 mesi (pari a 2.153 settimane) (3) (4) (5)		
3) <i>Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione dei contributi volontari</i>		
4) <i>I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo)</i>		
5) <i>La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all'età di conseguimento</i>		

LA DECORRENZA DELLA PENSIONE

Come già evidenziato, ai lavoratori che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e/o per la, pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico (le c.d. finestre mobili). Di conseguenza:

- a) la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore ha compiuto l'età pensionabile; ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti di anzianità contributiva vengono raggiunti; ovvero, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda;
- b) la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Cessazione del rapporto di dipendente

Ultima precisazione riguarda tutte le pensioni (sia di vecchiaia che anticipata). Per conseguirla è richiesta sempre la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (subordinato).

Opzione per la pensione “Contributiva”

La vecchia disciplina delle pensioni prevedeva la possibilità di optare per il calcolo della pensione esclusivamente con il sistema "contributivo". Era una facoltà possibile per i lavoratori appartenenti al regime di calcolo della pensione cosiddetto "misto" (cioè in parte "retributivo" e in parte "contributivo") poiché, alla data del 31 dicembre 1995, potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, cosa che gli avrebbe permesso di rimanere nel sistema "retributivo" di calcolo della pensione.

Tale facoltà è rimasta operativa anche dal 1° gennaio 2012, cioè dopo la riforma Fornero. In virtù di essa, possono optare per la liquidazione della pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema contributivo, i lavoratori che, al momento dell'opzione, abbiano maturato un'anzianità contributiva anche pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo. A tali lavoratori si applicano i nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata introdotti dalla riforma Fornero, indicati in precedenza, con riferimento alle ipotesi "lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995".

Le donne possono ancora andare in pensione a 57 anni

La riforma Maroni delle pensioni (articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004) aveva previsto, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età di 57 anni, se dipendenti, ovvero di 58, se autonome, potevano accedere alla pensione di anzianità, a condizione di scegliere di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo (il beneficio stava nella possibilità di ottenere la pensione di anzianità con un'età anagrafica inferiore).

Tale opportunità sopravvive alla riforma Fornero, per cui ancora oggi e fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici possono optare per la liquidazione della (vecchia) pensione di anzianità, in base ai predetti requisiti aumentati della speranza di vita (35 anni e 57 anni e 3 mesi ovvero 58 anni e 3 mesi di età), a condizione di avere la pensione calcolata con il sistema contributivo. L'opzione è possibile a condizione che la "decorrenza" della pensione si colloca entro il 31 dicembre 2015. In quest'ultimo caso, in particolare, influiscono le "finestre" che in questo caso continuano ad applicarsi.

L'opzione risulta sicuramente meno vantaggiosa del «retributivo», e può comportare una perdita in termini di pensione stimabile attorno al 20-25%. Però se una volta, quando l'età per la pensione della vecchiaia era fissata a 60 anni, si poteva essere d'accordo che non valeva la pena accettare la riduzione dell'assegno di pensione per anticipare un paio d'anni il ritiro dall'attività, ora, con l'età salita a 62 anni e 3 mesi (e continuerà a salire), la possibilità di lasciare a 57 anni e 3 mesi d'età (58 anni e 3 mesi le autonome) va valutata con maggiore attenzione.

LA PENSIONE CON IL SISTEMA "CONTRIBUTIVO"

il sistema contributivo, quello operativo dal 1° gennaio 2012 per "tutte" le tipologie di contribuzioni, funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Il lavoratore accantona ogni anno parte dei propri guadagni, sotto forma di contributi che possono essere calcolati e versati fino a un certo ammontare di reddito o di retribuzione (€ 99,034 per l'anno 2013). Il totale dei contributi accantonato anno dopo anno si chiama 'massimale contributivo' ed è soggetto a rivalutazione annuale in base a un tasso fissato dall'Inps che tiene conto della dinamica del Pii (prodotto internò lordo). All'atto del pensionamento, l'importo della pensione annua che spetta al lavoratore si ottiene moltiplicando il montante contributivo, rivalutato, con il 'coefficiente di trasformazione', il cui valore è fissato con riferimento alle singole età di pensionamento nell'intervallo da 57 a 70 anni.

Facciamo un esempio. Supponiamo che un lavoratore abbia accumulato un montante contributivo di 600 mila €. Quando decide di pensionarsi, l'importo della pensione verrà calcolato applicando ai 600 mila € il 'coefficiente di trasformazione' corrispondente all'età posseduta al pensionamento. Se il lavoratore si pensiona quest'anno bisogna fare riferimento ai nuovi coefficienti. In tal caso, se ha 60 anni d'età avrà diritto alla pensione di 27.966 (600.000 moltiplicato 4,661%); se va in pensione a 65 anni d'età avrà diritto alla pensione di 32.610 € (600.000 moltiplicato 5,435%); se va in pensione a 70 anni d'età avrà diritto alla pensione di 39.246 € (600.000 moltiplicato 6,541%).

Coefficienti fino a 70 anni

Una delle novità dell'ultima riforma delle pensioni, a proposito della nuova pensione di vecchiaia, è la facoltà, riconosciuta ai lavoratori, di restare al lavoro fino a 70 anni al fine di migliorare il proprio assegno di pensione. A tal fine, poiché i coefficienti venivano prima calcolati per l'intervallo di età tra 57 e 65 anni, la riforma Fornero ha previsto che fossero calcolati fino alla predetta età di 70 anni. Così è avvenuto e, infatti, diversamente dal passato, sono stati determinati i coefficienti anche per le età che vanno dai 66 ai 70 anni che, come si vede (tabella 1), hanno valori generalmente più alti (il che significa che danno una pensione di misura maggiore). In generale, comunque, la misura dei coefficienti cresce con il crescere dell'età proprio perché la loro determinazione è stata fatta tenendo conto del fine di dover migliorare la misura della pensione a chi ritarda l'Uscita da lavoro.

(Tabella 1) – I COEFFICIENTI E LE VARIAZIONI NEL TEMPO						
Età pensione	Anni 1996-2009	Anni 2010-2012	Variazione 2009-2010	Anni 2013-2015	Variazione 2012-2013	Variazione 2009-2013
57	4,720%	4,419%	- 6,38%	4,304%	- 2,60%	-8,81%
58	4,860%	4,538%	- 6,63%	4,416%	- 2,69%	-9,14%
59	5,006%	4,664%	-6,83%	4,535%	- 2,77%	-9,41%
60	5,163%	4,798%	-7,07%	4,661%	- 2,86%	- 9,72%
61	5,334%	4,940%	-7,39%	4,796%	-2,91%	- 10,09%
62	5,514%	5,093%	- 7,64%	4,940%	- 3,00%	- 10,44%

63	5,706%	5,257%	- 7,87%	5,094%	-3,10%	- 10,73%
64	5,911%	5,432%	-8,10%	5,259%	-3,18%	-11,03%
65	6,136%	5,620%	-8,41%	5,435%	- 3,29%	- 11,42%
66	-	-	-	5,624%	-	-
67	-	-	-	5,826%	-	-
68	-	-	-	6,046%	-	-
69	-	-	-	6,283%	-	-
70	-	-	-	6,541%	-	-

Quanto valgono 100 mila euro di contributi?

Per dare l'idea di come stia fluttuando negli anni la misura delle pensioni, in tabella 2 sono riportati i calcoli di un'ipotetica pensione annuale, per le diverse età di pensionamento, corrispondente a un montante contributivo di 100 mila €. Tal è, per esempio, il montante accumulato in 10 anni da un lavoratore dipendente con 30 mila € di retribuzione annua (15 anni se lo stipendio è di 20 mila €, 20 anni se è di 15 mila €); ovvero quello accumulato in 12 anni di lavoro da un co.co.pro. iscritto alla Gestione separata Inps con compenso annuo di 30 mila € (18-20 anni se il compenso è di 20 mila €, 25 anni se è di 15 mila €). Prendiamo l'età di 65 anni: chi è andato in pensione nel 2009 ha avuto una pensione annua di 6.136 € per i 100 mila € di contributi versati; chi è andato in pensione entro il 31 dicembre 2012 ha preso una pensione di 5.620 € (meno 516 € rispetto a chi è andato in pensione nel 2009); chi andrà in pensione quest'anno e fino al 31 dicembre 2015 prenderà una pensione di 5.435 €, ossia 185 € in meno rispetto a chi ci è andato il 31 dicembre scorso e 701 € in meno rispetto a chi ci è andato fino all'anno 2009.

(Tabella 2) – COME E' CALATO L'ASSEGNO DI PENSIONE (1)						
Età	Importo della pensione annua			Perdita di pensione		
Epoca pensionamento	1996/2009	2010/2012	2013/2015	2012/2009	2013/2012	2013/2009
57 anni	4.720,00	4.419,00	4.304,00	-301,00	,-115,00	,-416,00
58 anni	4.860,00	4.538,00	4.416,00	-322,00	- 122,00	-444,00
59 anni	5.006,00	4.664,00	4.535,00	-342,00	-129,00	-471,00
60 anni	5.163,00	4.798,00	4.661,00	-365,00	-137,00	- 502,00
61 anni	5.334,00	4.940,00	4.796,00	- 394,00	-144,00	-538,00
62 anni	5.514,00	5.093,00	4.940,00	-421,00	-153,00	- 574,00
63 anni	5.706,00	5.257,00	5.094,00	- 449,00	- 1 63,00	-612,00
64 anni	5.911,00	5.432,00	5.259,00	-479,00	-173,00	- 652,00
65 anni	6.136,00	5.620,00	5.435,00	-516,00	-185,00	-701,00
66 anni	-	-	5.624,00	-	-	-
67 anni	-	-	5.826,00	-	-	-

68 anni	-	-	6.046,00	-	-	-
69 anni	-	-	6.283,00	-	-	-
70 anni	-	-	6.541,00	-	-	-
(1) Valori con riferimento ad un montante contributivo di 100 mila €						

Arrivederci al 2015

Il prossimo aggiornamento di coefficienti ci sarà nell'anno 2015, quando la revisione riguarderà i coefficienti da applicare al pensionamento decorrenti nel triennio 2016/2019. Dall'anno 2019 in avanti, invece, la revisione dei coefficienti avrà una cadenza biennale.

Esempio di calcolo pensione per un lavoratore che accederà con il sistema misto

Proviamo a simulare l'importo della pensione di un lavoratore che sarebbe andato in pensione col sistema retributivo e che invece accederà mediante il sistema misto.

In attesa di chiarimenti dobbiamo ipotizzare che il criterio sia lo stesso adottato col sistema misto della legge n. 335/1995, e cioè che per le anzianità contributive a cui si applica il sistema retributivo (fino al 31 dicembre 2011) si deve prendere a riferimento la retribuzione pensionabile degli ultimi 5 o 10 anni di lavoro con la relativa aliquota di rendimento, mentre per le anzianità decorrenti dal 2012 si assumono le retribuzioni imponibili corrisposte da tale data su cui calcolare il montante applicando poi i coefficienti di trasformazione.

Lavoratore dipendente del 1955 che ha iniziato a lavorare l'1 gennaio 1976 e ha maturato 20 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Al 31 dicembre 2011 ha maturato 36 anni di contribuzione e dunque andrà in pensione il 31 ottobre

2017 all'età di 62 anni. Infatti:

2012: matura 37 anni di anzianità contributiva;

2013: matura 38 anni di anzianità contributiva;

2014: matura 39 anni di anzianità contributiva;

2015: matura 40 anni di anzianità contributiva;

2016: matura 41 anni di anzianità contributiva;

2017: matura 42 anni di anzianità contributiva.

Nel 2017, in base alle attese proiezioni della speranza di vita, la pensione anticipata verrà conseguita per gli uomini con 42 anni e 10 mesi.

Nella simulazione del calcolo dobbiamo fissare alcuni dati che invece saranno mobili da qui ai prossimi anni e che ovviamente non siamo in grado di conoscere in quanto legati all'andamento dell'economia e cioè il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei montanti contributivi rispettivamente agganciati il primo al costo della vita e il secondo alla variazione quinquennale del Pil. Per il primo abbiamo ipotizzato un dato non reale in misura corrispondente a

1,0075% nell'anno 2011 e il secondo all'1% fisso dal 2011 fino al pensionamento.

Ipotizziamo anche che l'aliquota di finanziamento rimanga immutata al 33%.

Il lavoratore percepisce 30.000 euro annui a fine 2011.

Quota A della pensione per le anzianità maturate dall'1-1-1976 al 31.12.1992

= 884 contr. Sett.

Quota B della pensione per le anzianità maturate dall'1-1-1993 al 31.12.2011

= 988 contr. Sett.

Quota C della pensione per le anzianità maturate dall'1-1-2012 calcolata con il sistema contributivo

QUOTA A: RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE DEGLI ULTIMI 5 ANNI (260 SETTIMANE)				
		Retribuzione pensionabile annua	Coefficiente riv. retr.	Retribuzione annua
	43 sett	26.627	1	26.627
	52 sett.	32.200	1	32.200
	52 sett.	32.000	1,0075	32.240
	52 sett.	31.500	1,0075	31.736
	52 sett.	31.200	1,0075	31.434
	52 sett.	30.000	1,0075	30.225
				184.462 : 5 = Retribuzione media pensionabile = 36.892 Retribuzione media settimanale = 709

QUOTA B: RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE DEGLI ULTIMI 10 ANNI (520 SETTIMANE)				
		Retribuzione pensionabile annua	Coefficiente riv. retr.	Retribuzione annua
2017	43 sett	32.200	1	26.627
2016	52 sett.	32.200	1	32.200
2015	52 sett.	32.000	1,0075	32.240
2014	52 sett.	31.500	1,0075	31.736
2013	52 sett.	31.200	1,0075	31.434
2012	52 sett.	30.000	1,0075	30.225
2011	52 sett.	29.000	1,0190	29.551
2010	52 sett.	28.000	1,0400	29.120
2009	52 sett.	27.000	1,0900	29.430
2008	52 sett.	26.000	1,1100	28.860
2007	9 sett.	4.327	1,1312	4.895
				306318 : 10 = 30.631,80 (Retribuzione media pensionabile) 30.631,80 : 52 = 589 (retr. Media sett.)

Quota A = 709 euro x 884 (contr. Sett.) x 0,00153846 (aliquota rendimento) = 964,20

Quota B = 589 euro x 988 (contr. Sett.) x 0,00153846 (aliquota rendimento) = 895,24

Somma delle due quote retributive di pensione mensile maturate fino al 31 dicembre 2011 = 1.859,44

QUOTA C = SISTEMA CONTRIBUTIVO PER ANZIANITÀ DAL 2012 AL 2017		
Anno	Montante annuo	Somma Montanti rivalutati (*)
2017	26.627	8.787 + 51.777 = 60.564
2016	32.200	10.626 + 41.151 = 51.777
2015	32.000	10.560 + 30.591 = 41.151
2014	31.500	10.395 + 20.196 = 30.591
2013	31.200	10.296 + 9.900 = 20.196
2012	30.000	9.900

(*) In ciascun anno occorre moltiplicare la somma dei montanti con il tasso di variazione del Pil che abbiamo ipotizzato pari ad 1.
Pertanto il prodotto rimane sempre invariato

60.564 x 5,093% (coeff. trasformazione corrispondente ad un'età di 62 anni) = 3.084,52 :
13 = 237,27 euro = pensione mensile **Quota C**.

L'importo va sommato alla quota retributiva pari a 1.859,44 e si ottiene la pensione mensile totale pari a 2.096,71 euro.

N.B. - La quota relativa al sistema contributivo non è soggetta all'integrazione al minimo.

LEGGE 22 DICEMBRE 2011 , N. 214

*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.”
(Pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300)*

Art. 24

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

- a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
- b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
- c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

- a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18;
- b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e

successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo

soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutata sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è abrogato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto

percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica»;
- b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di età» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di età e di anzianità contributiva»;
- c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

- a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.

223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorchè maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.

15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni di età.

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011»;

- al comma 4, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2012» e le parole: «con un'età

anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella B»;

- al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o luglio 2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;

- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

«6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»

- al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis».

17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,» sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012.

21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

23. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.

Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio 2012:

a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento

minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015.

Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.

27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".